



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 07.02.1997
COM(97) 38 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari
autonomi per taluni prodotti della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel quadro dell'esame globale annuale deciso a livello del Consiglio per quanto riguarda la concessione di regimi preferenziali autonomi per i prodotti della pesca, i servizi della Commissione hanno effettuato uno studio dei mercati e del fabbisogno di approvvigionamento delle industrie di trasformazione nel corso del 1997.
2. Tenuto conto delle esigenze delle politiche interna ed esterna della Comunità, la Commissione propone un certo numero di misure tariffarie, segnatamente contingenti tariffari, atti ad assicurare lo smercio della produzione comunitaria nel rispetto degli obblighi e delle regole dell'organizzazione comune dei mercati, assicurando inoltre l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici in condizioni che tengano conto della situazione del mercato internazionale e della sua prevedibile evoluzione.
3. Pertanto, i contingenti tariffari da aprire per i prodotti in questione sono riservati ai prodotti che soddisfano le condizioni imposte per quanto riguarda i prezzi di riferimento fissati o da fissare e che sono destinati alla trasformazione.
4. Inoltre, la proposta prevede che l'apertura delle misure tariffarie sia prevista a decorrere dal 1° marzo 1997 e fino al 31 marzo 1998, per assicurare la possibilità di programmare gli approvvigionamenti dell'industria senza compromettere l'equilibrio dei redditi dei produttori comunitari.

Questo è l'oggetto della proposta di regolamento allegata.

**Proposta di
REGOLAMENTO (CE) n. /97 DEL CONSIGLIO
del 1997**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per
taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie o di filetti di pesci dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi indicati a lato di ciascuno di essi.
2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94² del Consiglio, sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

¹ GU n. L 388 del 31.12.1992, pag. 1

² GU n. L 350 del 31.12.1994, pag. 15

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingenziale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingenziali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal primo marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Aliquota di dazio applicabile (in %)	Periodo contingente
09.2753	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0302 69 35 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	20 11 91 10 10 10 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato fresco, refrigerato o congelato e destinati alla trasformazione (a)(b)	55.000	4	01.04 - 31.12.97
09.2756	ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	10 10 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato congelato e destinati alla trasformazione (a)(c)	10000	4	01.04 - 31.12.97
09.2758	ex 0302 70 00	20	Fegati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , destinati alla trasformazione (a)(b)	400	0	01.04 - 31.12.97
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati, destinati alla trasformazione (a)(b)	9.000	4	01.04 - 31.12.97
09.2773	ex 0306 13 10 ex 0306 23 10	10 11 91	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (a)(b)	6.000	0	01.03 97- 31.03.98

09.2779	ex 0304 90 05	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (a)(b)	4.000	6	01.04 - 31.12.97
09.2780	ex 0304 20 91 ex 0304 90 97	10 60	Filetti di merluzzi granatieri (<i>Macrouromus novaezelandiae</i>), congelati e altre carni congelate di merluzzi granatieri destinati alla trasformazione (a)(b)	3.500	6	01.04.97- 31.03.98
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Tubi di calamari e calamaretti (<i>Omnastrephes spp.</i> - esclusi <i>Sagittatus</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>) e <i>Illex spp.</i> , congelati e destinati alla trasformazione (a)(b)	7.000	4	01.04 - 31.12.97
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti (<i>Omnastrephes spp.</i> -, esclusi <i>Sagittatus</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>) e <i>Illex spp.</i> congelati, sia interi, sia con tentacoli ed ali e destinati alla trasformazione (a)(b)	500	4	01.04 - 31.12.97
09.2788	ex 0302 40 05 ex 0302 40 98 ex 0303 50 05 ex 0303 50 98	10 10 10 10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi o refrigerati e destinati a la trasformazione (a) (b).	20.000	0	01.09.97- 14.02.98

- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.
- (b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
 - taglio, a l'esclusione della filettatura, della produzione di lati o del taglio di blocchi congelati
 - campionatura,
 - etichettatura
 - trattamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - scongelamento, separazione.
- (c) Il beneficio del contingente è consentito per i prodotti esclusivamente destinati alla salatura o all'essiccamento.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio del contingente, se detti trattamenti (od operazioni) vengono effettuati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio: Capitolo 12, articolo 120
2. Base giuridica: articolo 28 del trattato
3. Denominazione della misura tariffaria: Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca.
4. Obiettivo: Assicurare l'approvvigionamento, a condizioni favorevoli, delle industrie comunitarie utilizzatrici.
5. Metodo di calcolo:

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingentale (U/t)	Variazione dei prezzi stimati (E/U)	Variazione del dazio normale (in %)	Variazione del dazio contingentale (in %)	Variazioni delle perdite di ricetta rispetto al periodo contingentale precedente (in ECU)
09.2753	-5.000 (v. precedente: 60.000)	-94 (p. precedente: 1.270)	0 (d. precedente: 12)	0,5 (d. precedente: 4,5)	-540.600 (perdite precedente: 5.715.000)
09.2756	10.000	0 (p. iniziale: 1.193)	0 (d. iniziale: 12)	0 (d. iniziale: 4)	954.400
09.2758	0 (v. precedente: 400)	-92 (p. precedente: 1.588)	0 (d. precedente: 10)	0 (d. precedente: 0)	-3.680 (perdite precedente: 63.520)
09.2765	0 (v. precedente: 9.000)	-121 (p. precedente: 3.048)	0 (d. precedente: 13)	0 (d. precedente: 4)	-98.010 (perdite precedente: 2.468.880)
09.2773	0 (v. precedente: 6.000)	103 (p. precedente: 3099)	0 (d. precedente: 12)	0 (d. precedente: 0)	74.160 (perdite precedente: 2.231.280)
09.2779	500 (v. precedente: 3.500)	370 (p. precedente: 1.829)	0 (d. precedente: 15)	0 (d. precedente: 0)	359.175 (perdite precedente: 960.225)
09.2780	0 (v. precedente: 3.500)	-759 (p. precedente: 2.074)	0 (d. precedente: 10,5)	0 (d. precedente: 6)	-119.543 (perdite precedente: 326.655)
09.2785	3.500 (v. precedente: 3.500)	-110 (p. precedente: 1.475)	0 (d. precedente: 8)	0 (d. precedente: 4)	175.700 (perdite precedente: 206.500)
09.2786	0	-110	0	0	-2.200

ISSN 0254-1505

COM(97) 38 def.

DOCUMENTI

IT

03 02 01

N. di catalogo : CB-CO-97-035-IT-C

ISBN 92-78-15490-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo